



Commissione per le proposte di modifica di Statuto

VERBALE n.31 del 29 settembre 2008

		P	Ass.	Ass.g.		P	Ass.	Ass.g.
1	Prof. Giorgio Cavallini <i>Delegato del Rettore</i>	x						
2	Prof. Giuseppe Petralia <i>Presidente Collegio direttori dei dipartimenti</i>	x						
3	Prof. Antonio Lucacchini <i>Decano dei Presidi di facoltà</i>	x						
4	Sig. Francesco Distefano <i>Presidente Consiglio degli studenti</i>	x						
	<i>Rappresentanti dei professori di I fascia</i>				<i>Rappresentanti degli studenti</i>			
5	Prof. Francesco Giunta	x		25	Sig. Alessandro Principi		x	
6	Prof. Giulio Soldani,	x		26	Sig. Eleonora Lucy Leyton Reyes	x		
7	Prof. Gianfranco Denti,	x		27	Sig. Giuseppe Gonnella		x	
8	Prof. Bruno Neri,	x		28	Sig. Chiara Sabatini		x	
9	Prof. Roberto Sbrana,	x		29	Sig. Achille Adriano Rubichi		x	
					<i>Rappresentanti settori culturali</i>			
	<i>Rappresentanti dei professori di II fascia</i>			30				
10	Prof. Anna Maria Rossi			x	31 Prof. Roger Fuoco		x	
11	Prof. Fabio Monzani			x	32 Prof. Gino Santoro		x	
12	Prof. Alessandro Tani			x	33 Prof. Emilio Vitale		x	
13	Prof. Mauro Sassu			x	34 Prof. Guido Carpi		x	
14	Prof. Alessandro Volpi		x		35 Prof. Giovannagelo De Francesco	x		
	<i>Rappresentanti dei ricercatori</i>				36 Prof. Antonio Paparelli <i>Rappr. personale docente in Consiglio di Amm.ne</i>		x	
15	Dott. Alberto Bionda			x	37 Dott. Francesco Giorgelli <i>Rappr. personale tecnico amm.vo in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>	x		
16	Dott. Giuseppe Zocco	x			38 Sig. Maurizio Falsone <i>Rappr. Studenti in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>		x	
17	Dott. Ilaria Lolli		x					
18	Dott. Domenica Romagno	x						
19	Dott. Andrea Andreucci	x						
	<i>Rappr. personale tecnico-amm.vo</i>							
20	Sig. Andrea Degl'Innocenti	x						
21	Sig. Maria Termine	x						
22	Sig. Marco Barontini	x						
23	Dott. Antonella Magliocchi		x					
24	Dott. Simonetta Menchelli	x						

Dott. Riccardo Grasso Direttore Amministrativo
Prof. Roberto Barsotti Prorettore agli affari giuridici

Lunedì 29 settembre si è riunita alle ore 15.30 nella Chiesa di San Paolo all'Orto – Piazza S. Paolo all'Orto n. 20 - la Commissione istituita per formulare le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo. Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;
- 2. Approvazione verbali;
- 3. Approvazione Titolo III-Organismi centrali, artt. 27,28 e 29 (ex Titolo III)
- 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che hanno giustificato l'assenza i proff. Tani, Monzani, il Dott. Bionda e la prof.ssa Rossi. Comunica, altresì, che il Dott. Matteo Novaga, rappresentante del Settore 1, senza diritto di voto, a decorrere dal primo ottobre sarà trasferito ad altro Ateneo e pertanto decadrà dalla carica di rappresentante del Senato Accademico e della Commissione. Gli uffici hanno già provveduto a darne comunicazione al Senato al fine di procedere alla sua sostituzione. Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il dott. Novaga per il contributo dato ai lavori della Commissione. Il Presidente pone in approvazione il verbale del 23 giugno al quale il prof. Neri ha richiesto due modifiche relative a suoi interventi riportati a pag. 4 e 8. Il verbale viene approvato a voti unanimi. Il Presidente informa che la Sottocommissione si è riunita e ha elaborato il testo del Titolo III che di seguito viene riportato. Precisa che il testo scritto in nero è quello proposto dalla Sottocommissione, quello in azzurro dal prof. Denti e quello in rosso dal sottoscritto:

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

1. **Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo accademico, che si svolge prima del primo turno di votazione.**
2. **L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:**
 - a. ai professori (in ruolo e fuori ruolo);
 - b. ai ricercatori in ruolo;
 - c. al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato presso l'ateneo;
 - d. ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e agli studenti eletti nei consigli delle scuole.

Il voto di ciascuno degli elettori di cui al precedente punto c., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato in modo che il peso totale della categoria sia il 12,00 % del totale dei voti elettorali esprimibili da parte degli elettori di cui alle precedenti lettere a., b. e d..
3. *Il rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del suo mandato, salvo quanto previsto.....*
4. *Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore.*
5. *Il regolamento deve comunque prevedere:*
 - a. *che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano");*
 - b. *in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza;*
 - c. *in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rettore dalla carica, non computando comunque il mese di agosto;*

- d. *che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi almeno due settimane prima dell'inizio delle votazioni;*
 - e. *la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio (non considerando il mese di agosto), anche attraverso il metodo del ballottaggio.*
 - f. *la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;*
 - g. *l'impossibilità per il senato accademico di modificare il regolamento elettorale o statuto o il*
 - h. *?????*
6. *A decorrere dalla data di indizione delle elezioni del rettore e fino alla data di nomina il senato accademico non può modificare il regolamento elettorale di cui al presente articolo.*
 7. *In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura nelle elezioni del rettore. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia del senato accademico che non si trovi in condizione di incompatibilità.*
 8. *Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.*
 9. *Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.*
 10. *I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.*
 11. *I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.*
 12. *Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.*
 13. *Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.*
 14. *Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.*

Il Presidente pone in esame l'articolo 29 dando lettura del comma 1.

Il prof. Neri ricorda che il comma dovrebbe essere sospeso dall'approvazione poiché la Commissione deve stabilire se il Rettore viene eletto o meno dal Senato Accademico.

Il Presidente propone di valutare il testo così come proposto: nel caso in cui venisse deciso che il Rettore è eletto dal Senato Accademico, la Commissione riconsidererà il comma in questione. Pone in votazione il comma 1 che viene approvato.

Entra nella sala la dott.ssa Romagno.

Il Presidente passa ad esaminare il comma 2. Informa che la Sottocommissione si è posta il problema se i fuori ruolo possano far parte o meno del corpo elettorale.

Si apre una breve discussione al termine della quale viene stabilito che l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetti ai soli professori in ruolo. Pertanto il comma 2 viene così modificato: "a) ai professori e ai ricercatori in ruolo; b) al personale tecnico.....; c) ai rappresentanti degli studenti Il voto di cui alle precedenti lettere a,e,c".

Il Presidente dà lettura del testo modificato del comma 2 e lo pone in votazione. Il comma viene approvato a voti unanimi.

Dà quindi lettura del comma 3 che viene approvato fatta eccezione per "salvo quanto previsto".

Il Presidente dà lettura del comma 4 e ricorda che nel vigente Statuto nell'articolo 13 sono esplicitate le norme che regolamentano l'elezione del Rettore mentre adesso con questo comma si prevede un apposito Regolamento per determinare le procedure e le modalità per l'elezione del Rettore che sarà approvato dal Senato Accademico.

Il dott. Giorgelli è dell'avviso che fare approvare un Regolamento dal Senato Accademico con la maggioranza dei due terzi costituisce una anomalia poiché di solito i Regolamenti sono approvati a maggioranza semplice.

Il prof. Denti precisa che questi commi sono frutto di una sua rielaborazione.

Il Presidente precisa che la proposta è stata recepita dalla Sottocommissione.

Il prof. Denti concorda sul fatto che vi è una differenza tra una modifica di Statuto ed un Regolamento ed infatti, il Regolamento è un atto interno e non deve essere trasmesso al Ministero. Ritiene comunque che l'elezione del Rettore debba essere largamente condivisa, ed è per questo che non ha proposto una maggioranza semplice, ma una maggioranza statutaria.

Il Presidente pone in votazione il comma 4 che viene approvato.

Il prof. Giunta fa rilevare che questa modifica di Statuto abolisce l'attuale Regolamento.

Il Presidente passa alla lettura del comma 5 proponendo di eliminare al punto e) il riferimento al mese di agosto.

Il prof. Neri propone di scrivere "entro novanta giorni" anziché "il secondo mese".

Il Presidente propone di riscrivere il punto f). Il punto successivo, a suo avviso, dovrebbe divenire punto a).

Il prof. Denti ritiene che il Decano dovrebbe far parte degli Organi di garanzia.

Il prof. Lucacchini sottolinea che il Senato Accademico non dovrebbe avere più alcuna giurisdizione in materia.

Entra nella sala il prof. Sassu.

Il Presidente prima di sottoporre in approvazione il comma 5 dà lettura del testo del medesimo così modificato:

5. *Il regolamento deve comunque prevedere:*

- a. *la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;*
- b. *che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano");*
- c. *in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza;*
- d. *in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione del rettore dalla carica;*
- e. *che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi almeno entro quindici giorni dall'inizio delle votazioni;*
- f. *la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio;*

Il comma viene approvato.

Dà lettura del comma 6 che viene approvato.
Passa, quindi, ad esaminare il comma 7.

Il prof. Denti sottolinea che la Commissione debba definire meglio quello che si intende per Decano del Senato Accademico: cioè se il più anziano dei professori di ruolo presenti in Senato o è il più anziano dal punto di vista del mandato. Propone quindi la seguente dizione: “In caso di cessazione del Rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del Senato Accademico, di seguito denominato “Decano del Senato Accademico”, lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Rettore”.

Il prof. De Francesco chiede se la decadenza per incompatibilità sia connessa al fatto che il Decano si candidi come Rettore; in questo caso toglierebbe “decadenza” e lascerebbe “in caso di incompatibilità”.

Il prof. Denti propone di aggiungere al comma emendato la seguente frase: “La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a Rettore e con la funzione di Decano del Corpo Accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il Decano del Senato Accademico è sostituito col professore di prima fascia più anziano nel ruolo del Senato Accademico”.

Il Presidente pone in votazione il comma 7 così come è stato modificato:

7. In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del senato accademico, di seguito denominato “decano del senato accademico”, lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a rettore e con la funzione di decano del corpo accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia più anziano nel ruolo del senato accademico.

Il comma viene approvato.

Il Presidente passa a dare lettura del comma 8 che viene approvato.

Dà quindi lettura del comma 9.

Il prof. Petralia ritiene che non ci possano essere meno di sette prorettori.

Il Presidente precisa che i 7 prorettori corrispondono ai 7 settori di competenza del Senato Accademico. Pone in votazione il comma 9.

Il prof. Denti propone di sostituire “nel quale” con “nel decreto di nomina” [...].

Il Presidente approva la modifica e pone in votazione il comma 9 che così modificato viene approvato.

Il Presidente dà lettura del comma 10.

Il prof. Denti propone di sostituire “che si assume la responsabilità” con “il responsabile”.

La proposta viene accolta.

La dott.ssa Romagno propone: “i prorettori rispondono direttamente al Rettore, responsabile del loro operato [...]”.

Il prof. Neri chiede se è automatico che il Rettore possa revocare in qualsiasi momento i Prorettori.

Il Presidente conferma.

Il prof. Denti precisa che il Rettore in base al comma 10 nomina delle persone di fiducia e pertanto è sua la prerogativa della nomina così come quella della revoca.

Il prof. De Francesco ritiene che la responsabilità affidata al Rettore così come viene esplicitata nel comma sia troppo generica. Propone di aggiungere: “relativamente al mancato assolvimento”.

Il prof. Neri non è d'accordo con il prof. De Francesco.

Il Presidente precisa che il Prorettore è tenuto a rispondere del suo operato solo al Rettore.

Il prof. Denti sostiene che sia il Rettore che risponde dell'operato dei Prorettori nei confronti dell'Ateneo.

Si apre una ulteriore discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione il comma 10 con l'emendamento proposto dal prof. Denti. Il comma viene approvato.

Il Presidente dà lettura del comma 11.

Il prof. Denti propone di eliminare “su proposta del Rettore” poiché è ovvio che la proposta non può essere che del Rettore, altrimenti esiste il rischio di creare subordinazione nei confronti dell'Organo.

Il Presidente pone in votazione il comma 11 con la modifica proposta dal prof. Denti.

Il comma viene approvato.

Dà lettura poi del comma 12 che viene inserito al posto del comma 11 e approvato come comma 11.

Il comma 11 diventa comma 12. Entrambi vengono approvati.

Il Presidente passa a dare lettura del comma 13 e propone di modificare il comma con “Il Rettore può delegare le proprie funzioni ai Prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo dell'Università”.

Il prof. Denti ricorda che l'Università di Pisa è stato il primo Ateneo che ha nominato Prorettore un ricercatore e pertanto propone di non indietreggiare rispetto a certe conquiste e aggiungerebbe “ai Prorettori che hanno la qualifica di professori di ruolo o ricercatori di ruolo”.

Il prof. Neri chiede se un amministrativo possa essere Prorettore.

Il prof. Denti afferma che i Prorettori hanno un rapporto di fiducia con il Rettore ma non possano essere suoi dipendenti. Non intendendo peraltro sminuire la capacità dei tecnici e degli amministrativi, ritiene però pericolosa un'Amministrazione che - al limite - prevedesse un Rettore e sei Prorettori tecnici-amministrativi. Si sentirebbe, con tutta sincerità, di evitare questa ipotesi.

Il dott. Giorgelli non avrebbe invece questo timore, però ritiene opportuno che sia un docente di prima, seconda o comunque un ricercatore a ricoprire tale carica. E' consapevole che il rapporto sia fiduciario e concorda con il fatto che siano rappresentanti del corpo docente ad avere tali compiti; tuttavia, ritiene che un dirigente o un tecnico amministrativo sarebbe comunque in grado di svolgere l'incarico.

Entrano nella sala il prof. Carpi e il sig. Falsone.

Il Presidente riprende l'esame del comma 13 e propone di aggiungere dopo “da lui scelti” la dizione: “tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università” e l'eliminazione della dizione “Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo” Pone quindi in votazione il comma 13 che viene approvato.

Dà lettura del comma 14 che viene approvato.

Passa ad esaminare l'articolo 30 il quale riguarda la nomina e revoca del Rettore.

Il Presidente ricorda che alcuni componenti ritengono che la nomina debba avvenire in loco. Sottolinea però che il Direttore amministrativo ha fatto presente che su questo argomento il Ministero insiste moltissimo: non è accettata una nomina non ministeriale. E' dunque ineludibile che la Commissione prenda una determinazione in merito, ovvero se opporsi o meno a queste direttive ministeriali. Il Presidente domanda inoltre chi debba firmare il documento di nomina del Rettore che dovrà essere trasmesso al Ministro.

Il prof. Denti fa rilevare che la Legge 168 nell'ambito dell'autonomia universitaria non cita assolutamente il potere del Ministero di nominare il Rettore, potere che risale ad un decreto legislativo del 1944. Pertanto, il problema della nomina del Rettore non si pone mentre si pone nel momento in cui si pensa di istituire l'istituto della revoca del Rettore. Infatti, in tal caso l'Università di Pisa in base al proprio Statuto non può chiedere al Ministero, organo sorvegliante dell'Università, con una nota del Decano, di revocare il Rettore. Per tali motivazioni è stato proposto di prevedere in loco un potere di nomina e un potere di revoca ed è stato individuato il Decano come l'organo che nomina e quindi può revocare.

Il Presidente fa rilevare che la Commissione al momento si trova di fronte a due strade: la prima è quella di rinunciare alla revoca del mandato del Rettore e passare da un mandato di 6 a 5 anni e accettare che la nomina venga effettuata dal Ministro. L'altra strada, più complessa anche se più innovativa e "democratica", è quella di prevedere la nomina e la revoca del Rettore. Il problema è individuare chi firma la revoca; in tal caso non può essere il Ministro. La Sottocommissione dopo un attento esame aveva pensato al Garante che è sempre e comunque una figura estranea all'Università. A suo avviso, non può essere il Decano a provvedere alla nomina e a richiedere la revoca del Rettore. Apre quindi la discussione.

Il prof. Soldani ammette che era affascinato dalla revoca del mandato del Rettore; tuttavia, se ciò deve essere complicato propone di riprendere il vigente Statuto e stabilire la durata in carica del Rettore in 5 anni anziché in 6 anni.

Il prof. Sassu si dichiara favorevole alla nomina quinquennale del Rettore senza revoca. Sottolinea, inoltre, che parlando con alcuni colleghi è stata giudicata impercorribile l'ipotesi del Rettore eletto a suffragio universale e revocato da un Organo diverso da quello che lo ha eletto.

Il Presidente dichiara di essere favorevole all'ipotesi che venga prevista la richiesta di dimissioni, occorre però pensare a chi nomina il Rettore e chi provvede alla revoca.

Il prof. Denti si chiede se l'istituzione della revoca rappresenti per la Commissione un istituto importante e se rappresenti un elemento di bilanciamento dei poteri. Si chiede, inoltre, se può rappresentare un deterrente nella circostanza che il Rettore non attui la volontà dell'Organo sovrano. Quindi ove la Commissione approvasse l'istituto della revoca non rimarrebbe che risolvere un problema tecnico. Ritiene che sia legittimo che l'Università possa revocare una persona dal momento che è stabilito a Statuto mentre non ritiene che il Ministro possa sollevare eccezioni di legittimità e la Commissione, a suo avviso, potrebbe correre questo rischio di conflittualità con il Ministero. Nel caso, invece, la Commissione non intendesse percorrere la via della revoca, ritiene che la durata del mandato del Rettore dovrebbe essere ridotta. Ricorda a tal proposito che tale problematica è stata al centro del dibattito elettorale; molti, infatti, davano per scontato il prolungamento del mandato del Rettore ma con maggiori poteri al Senato Accademico per l'esercizio del controllo sul mandato. Pertanto ritiene che ciò possa essere una cogente indicazione di coloro che hanno affidato alla Commissione il compito di rivedere lo Statuto e se si verificherà il problema tecnico la Commissione vedrà come risolverlo anche perché non potrà farsi carico anche di far fronte a carenze normative. Propone quindi di andare avanti acquisendo se del caso un parere ad un amministrativista, senza rinunciare all'ipotesi perché in assenza di una precisa normativa. In sintesi propone di proseguire nel dibattito se la revoca sia un istituto utile e se la risposta dovesse risultare affermativa ritiene che la Commissione sarà in grado di trovare una soluzione normativa

irreprendibile su tale questione: è un istituto che serve quello della revoca? Se serve la Commissione dovrà riuscire a portarlo in fondo.

Il dott. Giorgelli concorda con quanto detto dal prof. Denti. Afferma che ricorda perfettamente il momento in cui ci sono state le candidature; in caso di non accettazione dell'istituto della revoca propone un mandato del Rettore di tre anni eventualmente rinnovabile. In effetti il risultato sarebbe lo stesso: invece di passare attraverso la verifica del Senato Accademico, si passerebbe attraverso la verifica del corpo elettorale.

Il sig. Barontini condivide la proposta del dott. Giorgelli.

Il prof. Petralia ritiene, invece, non sia necessario inserire la revoca anche perché verrebbe creata una certa discrasia in cui il Corpo elettorale vota il Rettore e un altro Organo spinge per farlo dimettere. Crede che il meccanismo di controllo ci sia e possa esserci nei fatti. Il potere di controllare il Rettore da parte del Senato Accademico esiste poiché vi è un Organo di controllo e il Rettore deve guadagnare la fiducia del medesimo. E' favorevole ai cinque anni di mandato non rinnovabili.

Il prof. Lucacchini dichiara di essere contrario al doppio mandato, ma favorevole ad un controllo a metà mandato. Il Rettore non deve essere condizionato da elementi che sono esterni all'Università. Inoltre, esprime grosse perplessità in merito a che il Rettore non venga eletto dal Corpo elettorale.

Il sig. Falsone ritiene che sia meglio mantenere il mandato del Rettore per una durata di sei anni con lo strumento della revoca ed eventualmente riesaminarlo. Al di là delle incertezze procedurali non crede che ci possa essere una proposta alternativa. Invita, pertanto, la Commissione ad esaminare la questione e ad approvare lo strumento della revoca.

Il prof. De Francesco ritiene che sia un processo delicato ma non sotto il profilo giuridico. Dal punto di vista del merito è paradossale che nel Senato Accademico non ci possa essere un gioco di maggioranza che mette in minoranza il Rettore. E' anche vero che il Rettore avrà responsabilità amministrative, contabili, ecc., tuttavia non può essere revocabile a livello politico. Il Corpo elettorale non può revocare il Rettore. Se il Rettore si comporta non adeguatamente, è giusto che venga demandato dall'incarico. Dichiara di essere favorevole all'unicità del mandato, di essere favorevole a ridurre il mandato a cinque anni, mentre non è favorevole a che la revoca sia proposta dal Senato Accademico. Ritiene che sia pericoloso a livello politico.

Il prof. Denti ritiene che l'argomento sia fortemente complesso in quanto si è rinunciato a una separazione forte dei poteri tra l'esecutivo nella persona del Rettore e il potere legislativo del Senato Accademico. Forse converrebbe pensare a non eleggere il Rettore a suffragio universale. Se il Rettore venisse eletto dal Senato Accademico non ci sarebbe poi conflitto col fatto che il Senato Accademico è il fautore della revoca. Il prof. Denti fa rilevare che c'è contraddizione tra una gestione presidenzialistica con un'elezione a suffragio universale ed una assembleare con un'elezione per sottinsiemi che non ha lo stesso vigore. L'investitura del Rettore è molto più forte di quella del Senato Accademico. Il fatto della collegialità non rappresenta la vita democratica all'interno dello stesso Ateneo. E' stato un discorso fallimentare che non ha funzionato. E' il Rettore che continua ad incarnare l'intero Ateneo. Occorre, pertanto, rinunciare all'investitura del Rettore a suffragio universale. Forse sarebbero possibili escamotage; se, invece, di revoca la Commissione parlasse di decadenza questo sarebbe un disposto che potrebbe non sollevare perplessità. I problemi che sono al centro dell'attuale dibattito sono insanabili perché vi sono delle antinomie. Nel momento in cui la contrapposizione fosse politica, sarebbe difficile stabilire chi abbia ragione o torto e dunque, stante le diverse legittimazioni Rettore e Senato, non ci sono, a suo avviso, facili soluzioni.

Il dott. Giorgelli dichiara di essere d'accordo col sig. Falsone.

Il Presidente ritiene che la soluzione migliore siano la convivenza di due organismi differentemente legittimati, Rettore e Senato Accademico. Dall'interazione nasce l'azione di controllo. L'azione del Rettore potrebbe comunque risultare predominante e dunque pur con le difficoltà discusse gradisce la revoca. Riafferma di non essere favorevole ad un Rettore eletto dal Senato Accademico.

Il sig. Barontini dichiara di essere favorevole al mandato di cinque anni, propone però di introdurre elementi di salvaguardia.

Il Presidente non riesce ad intravedere altri meccanismi, a livello statutario, di salvaguardia e propone i sei anni di mandato con la revoca. Commenta inoltre che l'Università non è un Comune e che il Bilancio universitario viene predisposto dagli Uffici; il Rettore lo avalla ma le eventuali modifiche e l'approvazione spettano al Senato Accademico.

Il sig. Barontini dichiara che il Senato Accademico può contrapporsi al Rettore.

Il Presidente ripropone le due soluzioni: rinuncia della revoca del mandato del Rettore e la nomina e la revoca del Rettore. Per quanto riguarda l'articolo 30 invita la Commissione a formulare proposte migliorative. Propone di rinviare l'esame invitando la Commissione a formulare proposte migliorative.

Passa a dare lettura del testo dell'articolo 29 approvato che così recita:

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

1. *Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo (accademico), che si svolge prima del primo turno di votazione.*
2. *L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:*
 - a. *ai professori e ai ricercatori in ruolo;*
 - b. *al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato presso l'ateneo;*
 - c. *ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e agli studenti eletti nei consigli delle scuole.*

Il voto di ciascuno degli elettori di cui al precedente punto b., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato in modo che il peso totale della categoria sia il 12,00 % del totale dei voti elettorali esprimibili da parte degli elettori di cui alle precedenti lettere a. e c..
3. *Il rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del suo mandato, salvo quanto previsto all'art.30.*
4. *Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore.*
5. *Il regolamento deve comunque prevedere:*
 - a. *la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;*
 - b. *che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano");*
 - c. *in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza;*
 - d. *in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione del rettore dalla carica;*

- e. che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi almeno entro quindici giorni dall'inizio delle votazioni;*
 - f. la certezza di conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio;*
- 6. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni del rettore e fino alla data di nomina il senato accademico non può modificare il regolamento elettorale di cui al presente articolo.*
 - 7. In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del senato accademico, di seguito denominato "decano del senato accademico", lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a rettore e con la funzione di decano del corpo accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia più anziano nel ruolo del senato accademico.*
 - 8. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.*
 - 9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università. Nel decreto di nomina sono precisati compiti e settori di competenza.*
 - 10. I prorettori rispondono direttamente al rettore, responsabile del loro operato, relativamente ai compiti loro attribuiti.*
 - 11. I prorettori, su indicazione del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.*
 - 12. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.*
 - 13. Il rettore può delegare ai prorettori le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.*
 - 14. Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.*

Il Presidente informa la Commissione che è sua intenzione terminare entro il mese di ottobre il Titolo III.

Vorrebbe, altresì, indire una riunione supplementare rispetto a quelle previste per dare spazio a dibattiti, proposte alternative quali, ad esempio, quella dell'elezione del Senato Accademico o dell'elezione del Rettore da parte del Senato medesimo elaborate dal dott. Bionda, in modo da trasmettere al Senato Accademico un corpus a larga maggioranza. Invita, poi la Sottocommissione dei cosiddetti "volontari" a riunirsi giovedì 2 ottobre presso il Dipartimento di ingegneria aereospaziale per procedere a rivedere l'articolo 30 e ad esaminare gli articoli successivi.

Il Presidente ritenendo conclusi i lavori, ringrazia i presenti e toglie la seduta alle ore 17,45.

Il Segretario
f.to Gabriella Salamone

Il Presidente
f.to Giorgio Cavallini